



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 10.6.2021
C(2021) 4287 final*

Signora Presidente,

la Commissione europea desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il supplemento di parere espresso in merito alla proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea {COM(2020) 682 final}.

La Commissione apprezza il fatto che il Senato della Repubblica abbia analizzato la proposta in tempi così brevi. La Commissione accoglie con favore il sostegno del Senato della Repubblica all'obiettivo generale della proposta di garantire che i lavoratori nell'Unione europea siano tutelati da salari minimi adeguati, che consentano un tenore di vita dignitoso ovunque essi lavorino.

La Commissione rimanda alla sua risposta trasmessa al Senato della Repubblica il 7 aprile 2021 {C(2021)2495} in risposta al suo primo parere, nonché all'allegato, in risposta agli elementi più tecnici contenuti in tale supplemento di parere.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle osservazioni formulate dal Senato della Repubblica, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*

*Nicolas Schmit
Membro della Commissione*



*Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del
Del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
IT – 00186 ROMA*

Contrattazione collettiva

Nel parere si afferma che la contrattazione collettiva cui si fa

riferimento nel testo della proposta debba essere quella determinata dalla partecipazione delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. Come già indicato nella nostra precedente risposta¹, la direttiva proposta riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla contrattazione collettiva per una tutela garantita da un salario minimo adeguato, e incoraggia tutti gli Stati membri ad adottare misure per promuovere la contrattazione collettiva.

La Commissione promuove e sostiene il ruolo delle parti sociali al livello europeo ed è inoltre disponibile a sostenere ulteriormente gli Stati membri nel settore del dialogo sociale, in linea con le disposizioni dei trattati e nel dovuto rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali.

Tuttavia, l'approccio adottato nel progetto di direttiva punta anche a garantire che le misure proposte non mettano in discussione le specificità dei sistemi e delle tradizioni nazionali e rispettino pienamente le competenze nazionali, i diversi sistemi di relazioni industriali a livello nazionale e l'autonomia delle parti sociali.

La conformazione delle misure concrete relative alla contrattazione collettiva in un determinato Stato membro, compresi gli aspetti relativi alla rappresentatività delle parti sociali, rientra nella discrezionalità dello Stato membro interessato, che dovrà strutturare tali misure in linea con la prassi nazionale e in modo tale da perseguire efficacemente l'obiettivo della proposta di direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle pertinenti norme internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro ratificate a livello nazionale.

Per quanto riguarda le osservazioni del Senato della Repubblica sulla necessità di assicurare comunque a tutti i lavoratori l'applicazione di un contratto collettivo di settore idoneo a garantire una retribuzione dignitosa, la proposta indica esplicitamente, all'articolo 1, paragrafo 3, che la direttiva non impone l'obbligo di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili. Tuttavia, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere clausole di estensione laddove già esistano o di metterle in atto nel quadro della loro politica nazionale in materia di contrattazione collettiva, nel debito rispetto dell'autonomia delle parti sociali e della libertà di contrattazione collettiva.

Rafforzamento dei controlli e delle ispezioni per quanto riguarda l'applicazione dei salari minimi legali

La Commissione prende debitamente atto delle osservazioni del Senato della Repubblica sulla necessità di garantire l'effettiva applicazione della disciplina attraverso il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni sul campo effettuate dai soggetti istituzionali

¹ C(2021) 2495 final

deputati ai compiti di vigilanza circa l'applicazione dei salari minimi legali. La Commissione desidera ricordare che una delle misure che l'articolo 8 del progetto di direttiva sull'accesso effettivo dei lavoratori ai salari minimi legali chiede agli Stati membri di adottare, in cooperazione con le parti sociali, ove opportuno, consiste proprio nel rafforzamento dei controlli e delle ispezioni sul campo effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell'applicazione dei salari minimi legali.

Introduzione di un sostegno diretto alle imprese (che sono state duramente colpite dalla pandemia) nei programmi europei, al fine di sostenere gli aumenti del costo del lavoro

Soprattutto nel contesto dell'attuale crisi, garantire un tenore di vita dignitoso a tutti i lavoratori è essenziale non solo per garantire condizioni di lavoro e di vita eque e per costruire economie eque e resilienti, ma anche per garantire che la futura ripresa economica sia sostenibile e inclusiva. La proposta accorda agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare gli aumenti salariali minimi tenendo conto non soltanto delle condizioni sociali ed economiche di ciascun paese, ma anche dell'impatto sull'occupazione e sulla competitività delle imprese (comprese le PMI).

Per quanto riguarda gli strumenti di sostegno, come indicato al considerando 31, lo strumento di sostegno tecnico e il Fondo sociale europeo Plus sono a disposizione degli Stati membri affinché sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici dei quadri relativi ai salari minimi, anche per quanto riguarda lo sviluppo generale delle capacità connesse all'attuazione di tali quadri. La Commissione prende atto del suggerimento del Senato della Repubblica, che tuttavia va ben oltre l'ambito di applicazione della proposta.

Incoraggiare l'introduzione di una soglia minima inderogabile per i salari

Per quanto riguarda le osservazioni volte a favorire l'introduzione di una soglia minima inderogabile, la Commissione osserva che, sulla base delle informazioni fornite nel parere, fissare tale soglia inderogabile per qualsiasi contratto collettivo, lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive, equivarrebbe a introdurre un salario minimo legale.

Se tale è il risultato auspicato dal suddetto suggerimento del Senato della Repubblica, la Commissione desidera rammentare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della proposta, secondo cui la direttiva fa salva la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali o promuovere l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo fornita da contratti collettivi. Inoltre, a causa delle limitazioni stabilite dall'articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la Commissione non può fissare un livello salariale minimo vincolante. La decisione di introdurre tale soglia spetterebbe pertanto agli Stati membri, in linea con le loro competenze nazionali.

La proposta di direttiva può tuttavia stabilire disposizioni relative ai quadri normativi per la determinazione dei salari minimi affinché garantiscano salari minimi adeguati, ovvero salari minimi che siano equi rispetto ai salari di altri lavoratori nello stesso paese e che offrano ai lavoratori un tenore di vita dignitoso in tale paese. A tal fine, la proposta invita gli Stati membri a utilizzare valori di riferimento indicativi per orientare

la loro valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi, come quelli comunemente utilizzati a livello internazionale.